

Gli effetti applicativi generati dal complesso meccanismo di adesione al patto biennale

DS6901

DS6901

Concordato, ora le integrative

Possibili dal 13 dicembre le correzioni pro-contribuente

DI GIULIANO MANDOLESI

Via libera dal 13 dicembre all'invio di integrative a favore per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) entro il termine in proroga dello scorso 12 dicembre 2024. Prima del 12 dicembre infatti la sottoscrizione con integrativa dell'accordo fiscale era possibile unicamente attraverso l'invio di dichiarazioni a sfavore o "neutrali" (ovvero con imponibile, crediti o debiti invariati rispetto a quelli rilevati nel modello trasmesso entro il 31 ottobre scorso). Questi sono gli effetti applicativi generati dal complesso meccanismo di adesione al concordato preventivo biennale ai tempi supplementari del 12 dicembre 2024 disciplinato dall'articolo 1 del decreto legge 167/2024. È opportuno preliminarmente ricordare che ai sensi del citato articolo 1, l'adesione ai tempi supplementari al concordato preventivo biennale era consentita solo contribuenti Isa che avevano presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine (ordinario) del 31 ottobre 2024 senza aver, ovviamente, aderito al patto.

Ulteriore condizione dettata dalla norma era che l'esercizio della facoltà di adesione entro il 12 dicembre non era permessa nei casi in cui, nella dichiarazione integrativa trasmessa per manifestare la volontà di sottoscrivere il patto, erano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Tradotto in termini semplici l'adesione entro il 12 dicembre poteva essere formalizzata solo con integrative "neutrali" o a sfavore del contribuente rispetto al "risultato fiscale" della dichiarazione trasmessa nei termini ordinari. Questa articolata impostazione normativa ha

generato due differenti casistiche e conseguenti problematiche.

La prima riguarda coloro che avevano trasmesso la dichiarazione nei termini (entro il 31 ottobre) senza adesione e volevano ante 12 dicembre inviare una integrativa sia per fruire del Cpb sia per rilevare modifiche del modello originario tali da essere inquadrate come "a favore". La normativa in commento ha costretto questi soggetti a un duplice invio dovendo "spezzare" le due attività ovvero l'adesione e la rettifica a favore. Si è resa necessaria infatti una prima integrativa dal contenuto (pressoché) identico all'originaria da trasmettere entro il 12 dicembre scorso per manifestare l'adesione al Cpb (non potendo generare variazioni "a favore") ed una successiva, inviabile da ieri, per far rilevare invece i cambiamenti pro dichiarante.

Il secondo caso/problema riguarda invece coloro che non avevano manifestato l'adesione con l'originaria, che a partire dal 1 novembre avevano già trasmesso una integrativa a favore. Anche questi contribuenti saranno costretti ad un doppio invio di integrative: il primo per aderire al Cpb e prendendo a base la dichiarazione inviata entro il 31 ottobre 2024 e non quella successiva a favore; ed il secondo, a partire dal 13 dicembre, di un ulteriore modello per fare nuovamente recepire le modifiche a favore, già rilevate con la prima integrativa, modello però neutralizzato da quella trasmessa per l'adesione (che doveva ricalcare i dati della originaria).

L'agenzia delle entrate con la circolare 18/E/2024 ha ammesso integrazioni o modifiche sulla dichiarazione in cui si manifesta l'adesione al Cpb a patto che non siano tali da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

— Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746

